

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
GUGLIELMO ROSITANI

La seduta comincia alle 14,55.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione della proposta di legge Di Teodoro ed altri: Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia (4981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Di Teodoro ed altri: « Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia ».

Ricordo che la proposta di legge, già esaminata dalla Commissione in sede referente, è stata trasferita in sede legislativa dall'Assemblea nella seduta del 12 aprile 2005.

Ricordo inoltre che nel corso dell'esame in sede referente la Commissione ha elaborato un nuovo testo, adottato nella seduta del 22 dicembre 2004, sul quale sono stati acquisiti i pareri favorevoli delle Commissioni I e V.

Avverto che nella giornata di oggi è previsto lo svolgimento della discussione generale, con le repliche del relatore e del Governo e l'adozione del testo base, mentre l'esame dell'articolo unico e degli eventuali emendamenti ad esso riferiti avrà luogo nella seduta di domani.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ERNESTO MAGGI, *Relatore*. Oggi prendiamo in esame in sede legislativa il provvedimento riguardante la salvaguardia del

patrimonio culturale ebraico in Italia, esaminato in sede referente dal 16 settembre al 22 dicembre 2004; proprio in quella data è stato adottato un nuovo testo costituito da un unico articolo, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Successivamente, il 4 marzo 2005, è pervenuto l'assenso del Governo per il trasferimento del provvedimento in sede legislativa.

Nel merito della proposta di legge, rinvio alla relazione svolta in sede referente e propongo di adottare, quale base per il seguito dell'esame, il nuovo testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLA BONO, *Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo ha già espresso il proprio assenso sull'iniziativa oggetto della proposta di legge. Tuttavia, per ragioni di omogeneità con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, si ritiene opportuno sostituire, al comma 3 dell'articolo unico, le parole: « sono assegnate le relative risorse » con le seguenti: « le relative risorse sono assegnate secondo le procedure e le modalità per l'erogazione di contributi per interventi su beni culturali previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio ».

Osservo peraltro che l'esigenza di emendare il testo in tal senso è stata

segnalata nella nota con cui il ministro per i rapporti con il Parlamento ha comunicato alla Commissione cultura della Camera l'assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito, come proposto dal relatore, di adottare come testo base per il prosieguo della discussione il nuovo testo adottato nella seduta del 22 dicembre 2004 in sede referente (*vedi allegato*).

(Così rimane stabilito).

Propongo che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato alle ore 12 di domani, mercoledì 4 maggio 2005.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla seduta di domani, mercoledì 4 maggio 2005.

La seduta termina alle 15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

*Licenziato per la stampa
il 27 maggio 2005.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

ALLEGATO

Salvaguardia del patrimonio culturale ebraico (C. 4981 Di Teodoro).

TESTO BASE ADOTTATO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Per interventi conservativi e di restauro sul patrimonio culturale, architettonico, artistico e archivistico ebraico in Italia è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2005 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, sentito il parere dell'Unione delle comunità ebraiche italiane. In sede di prima applicazione, limitatamente alla somma stanziata per l'anno 2005, il decreto è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere direttamente effettuati dal-

l'Unione delle comunità ebraiche italiane e da soggetti o da istituzioni proprietari, possessori e detentori dei beni, ai quali sono assegnate le relative risorse.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 1 milione di euro per l'anno 2005 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 0,30

Stampato su carta riciclata ecologica



14STC0017040